

Pubblicato il 11/04/2017

N. 02033/2017 REG.PROV.COLL.

N. 05179/2016 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5179 del 2016, proposto da:

Vincenzo **Iavarone**, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele **Romaniello**, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;

nei confronti di

Mariangela Vitone, Liana Stefanini non costituiti in giudizio;

Nel ricorso avente ad oggetto l'annullamento

- della determina n. 0013279 del 12.09.2016 direzione generale del M.i.u.r. avente ad oggetto graduatoria di merito concorso personale docente.

Per l'esecuzione della ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2014/2016

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è stato attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per 224 posti di dirigente scolastico nella Regione Campania bandito con decreto del 13 luglio 2011, tra cui il mancato riconoscimento di titoli culturali e corsi di aggiornamento, titoli di servizio;

Considerato che, con ordinanza cautelare 2014 del 2016, il Collegio ha ordinato il riesame dei titoli e la notifica ai controinteressati, previa comunicazione da parte dell'amministrazione dei recapiti dei nominativi interessati;

Constatato che l'amministrazione ha proceduto a riesaminare l'attribuzione dei titoli del ricorrente, assegnando il punteggio di 11,20, e che il procuratore di parte ricorrente, durante la discussione camerale, ha rinunciato alla richiesta di esecuzione della misura cautelare;

Rilevato, quanto alla integrazione del contraddittorio, che in ragione del comportamento omissivo della amministrazione, la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il precedente di questa sezione, ordinanza n. 518/2015);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro il 30 maggio 2017, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine di ulteriori 15 giorni; qualora la parte opti per la notifica individuale, i termini assegnati sono prorogati di 7 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo

l'udienza pubblica già fissata al 24 maggio 2017 alla pubblica udienza del 27.9.2017;

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva e fissa per la trattazione nel merito l'udienza pubblica del 27.9.2017. Compensa le spese di questa fase di giudizio.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

L'ESTENSORE  
Michele Buonauro

IL PRESIDENTE  
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO